ZURICH connect®
Online, da 150 anni.

Fascicolo Informativo
Modello 35001 - Edizione Luglio 2018

Contratto di Assicurazione Motocicli e Ciclomotori Prodotto Moto Weekend

Responsabilità Civile verso Terzi, Furto e Incendio,
Kasco Collisione, Kasko Abbigliamento, Tutela Legale,
Assistenza Stradale e Infortuni del Conducente

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd

Indice

Introduzione ..... **pag. 1**

Nota Informativa ..... **pag. 1**

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione ..... pag. 1 della Nota Informativa

B. Informazioni sul contratto ..... pag. 1 della Nota Informativa

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..... pag. 4 della Nota Informativa

Glossario ..... **pag. 8**

Informativa Privacy ..... **pag. 11**

Condizioni di Assicurazione ..... **pag. 13**

Condizioni generali di Assicurazione ..... pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi ..... pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 2 - Furto e Incendio ..... pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 3 - Kasko Collisione ..... pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 4 - Kasko Abbigliamento ..... pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 5 - Tutela Legale ..... pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 6 - Assistenza Stradale ..... pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 7 - Infortuni del Conducente ..... pag. 24 delle Condizioni di Assicurazione

Consigli utili in caso di sinistro ..... **pag. 39**

Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di assicurazione** con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e le garanzie assicurative offerte da questa Compagnia.
Per facilitare la lettura del Fascicolo informativo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 7) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**.
Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**.
Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati da Avvertenza.

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per Motocicli e Ciclomotori

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet www.zurich-connect.it.

È possibile calcolare un preventivo chiamando il Servizio Clienti al n. 02.83.430.430 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o collegandosi al sito internet www.zurich-connect.it. Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia, è gratuito.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia è una società sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari, capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28/5/08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10/6/15
Telefono: +39 0259661, **Fax**: +39 0283430111,
E-mail: info@zurich-connect.it,
Sito internet: www.zurich-connect.it.
Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu,
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it
Il contratto viene stipulato con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Compagnia autorizzata all'esercizio delle attività assicurative ai sensi dell'art. 65 del regio decreto legge 29.4.1923 n. 966**.**

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd è pari a 20.837 milioni di CHF e risulta così ripartito: capitale sociale pari a 825 milioni di CHF e riserve patrimoniali pari a 20.012 milioni di CHF. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Company Ltd è pari a 459% inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili svizzeri (Swiss GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Svizzera.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto:
- **ha durata annuale senza possibilità di prolungare il periodo di validità della polizza**
- **non prevede il tacito rinnovo alla naturale scadenza**
- **non prevede l'obbligo di disdetta**

Il prodotto Moto WeekEnd prevede la possibilità per il Contraente di acquistare un pacchetto (Pack) contenente 60 giorni di copertura da utilizzare in blocchi di 3 giorni consecutivi (ogni blocco è denominato MotoP@ss) nel corso dell'annualità di Polizza.
Le coperture previste in polizza saranno quindi operanti solo nei giorni in cui sia attivo un MotoP@ss. Il contratto, nei periodi in cui non sia attivo un MotoP@ss risulterà quindi sospeso e le relative garanzie associate Responsabilità Civile, Kasko Collisione (laddove acquistata), Kasko Abbigliamento (laddove acquistata), Infortuni del conducente (laddove acquistata) non attive.
Fanno eccezione le garanzie Furto/Incendio, Tutela Legale e Assistenza che sono invece sempre attive ed operanti nel corso dell'annualità di polizza.

Alla data di decorrenza della polizza sarà subito attivo un MotoP@ss gratuito di 3 giorni consecutivi. I MotoP@ss successivi **sono attivabili secondo le necessità del Contraente con le modalità previste dall'Art. 2** delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11).

Il Contraente deve richiedere l'attivazione dei MotoP@ss presenti nel Pack acquistato almeno 24 ore prima rispetto alla data di attivazione prescelta. La data di attivazione scelta dal Contraente dovrà essere fissata entro e non oltre 7 giorni dalla data della richiesta di attivazione.

La copertura risulterà attiva a partire dalle ore 24 del giorno precedente a quello di attivazione. E' possibile attivare più MotoP@ss consecutivi.

Esempio: il Contraente richiede l'attivazione in data 20 giugno, per il periodo 24 giugno/26 giugno. La polizza sarà quindi attiva dalle ore 24 del 23 giugno fino alle ore 24 del 26 giugno.

Avvertenza: una volta attivato il MotoP@ss, non è possibile annullarlo.

Entro la scadenza del MotoP@ss attivato, al Contraente è data facoltà di prolungare la copertura assicurativa attivando ulteriori MotoP@ss con le modalità previste dall'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11), purché ne disponga nel Pack già acquistato.
Viceversa, la copertura si sospende automaticamente allo scadere delle ore 24 del terzo giorno.

Avvertenza: il Contraente riceverà un avviso, via SMS e via email, il secondo giorno di copertura, come reminder di scadenza delle garanzie Responsabilità Civile, Kasko Collisione (laddove acquistata), Kasko Abbigliamento (laddove acquistata), Infortuni del conducente (laddove acquistata)

Terminati i MotoP@ss del Pack acquistato, il Contraente potrà:

- **acquistare, un Pack supplementare contenente 7 MotoP@ss aggiuntivi. Il numero massimo di Pack supplementari acquistabili, contenenti 7 MotoP@ss ognuno, è pari a 10.**
- **richiedere lo storno della polizza qualora l'annualità non si sia ancora conclusa. In questo caso, la Compagnia si impegna a rimborsare al cliente la quota di premio non goduto, al netto delle imposte, relativamente alle garanzie Furto e Incendio, Tutela Legale e Assistenza Stradale, qualora acquistate**

Le garanzie Responsabilità Civile, Infortuni del conducente, Kasko Collisione e Kasko Abbigliamento sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza del MotoP@ss attivato. Alla scadenza del MotoP@ss, queste garanzie assicurative non saranno più attive.

La sospensione delle garanzie presenti in polizza non ha effetto sulla data di scadenza della polizza.

Le garanzie **Furto e Incendio,Tutela Legale e Assistenza Stradale, laddove acquistate,** sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza della polizza.

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ovvero dalla data in cui ha ricevuto le condizioni contrattuali (se successiva), ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dall'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 12).

3. Coperture assicurative offerte

La Compagnia offre le seguenti garanzie:

- **Responsabilità Civile**
- **Furto e Incendio**
- **Kasko Collisione**
- **Kasko Abbigliamento**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza Stradale**
- **Infortuni del conducente**

Responsabilità Civile – Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1ª alla classe 18ª, definiti dall'art. 1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22). Per la determinazione della classe di conversione universale CU e per la relativa corrispondenza della classe di merito di Compagnia si rinvia agli artt.1.9 e 1.10 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 18 e 20),
Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre la formula della "Guida Esclusiva", come stabilito dall'art.1.12 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).

Avvertenza: Per la formula di guida "Esclusiva" la Compagnia limita la guida al soggetto stabilito dall'art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22), pertanto in caso di Sinistro provocato dal conducente non conforme al tipo di guida selezionato, la Compagnia stessa eserciterà il proprio diritto di rivalsa. Per "Rivalsa" si intende l'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione volte a recuperare le somme pagate dalla Compagnia ai terzi danneggiati. L'azione di rivalsa è operante in tutti i casi espressi nell'art.1.3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17) a cui si rinvia.

Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata) – Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di Furto (commesso o tentato), Rapina, e in caso di Incendio, Scoppio ed Esplosione.

Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti livelli di Scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23) a cui si rinvia e con le esclusioni previste all'art. 2.3.

Kasko Collisione (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.

Avvertenza: La copertura prevede il massimale e lo scoperto come specificato nella Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 24), con le esclusioni previste all'art. 3.2 della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 24).

Kasko Abbigliamento (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni subiti all'abbigliamento ed al casco del conducente del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.

Avvertenza: La copertura prevede il massimale e lo scoperto come specificato nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25), con le esclusioni previste all'art. 4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25).

Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.

Avvertenza: La presente copertura è prevista con il massimale specificato nell'art.5.1 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25).

Assistenza Stradale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia, in collaborazione con **Mapfre Asistencia S.A.**, garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni, come specificato nell'art. 6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28).

Avvertenza: La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16, C.17, C.18 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pagg. 29,30,31,32,33).

Infortuni del conducente (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato, anche se persona diversa dal proprietario e in possesso del veicolo con il suo consenso, può subire durante la circolazione del veicolo oppure nel salire o scendere dal veicolo o durante lo svolgimento di operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso.

Avvertenza: Questa copertura è prestata con i massimali, limitazioni (es. limite massimo di età del conducente) e franchigie specificati negli artt. 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 33,34,35).

Informazioni comuni a tutte le garanzie

Avvertenze:

- La Franchigia è una parte del danno indennizzabile, a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.
- Lo Scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto. Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano le seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	*10.000,00 euro*
Franchigia	*1.500,00 euro*
Indennizzo = Ammontare del danno - Franchigia	*8.500,00 euro*

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno	*10.000,00 euro*
Massimale	*5.000,00 euro*
Indennizzo = Massimale	*5.000,00 euro*

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno	*10.000,00 euro*
Scoperto 10%	*1.000,00 euro*
Importo di minimo scoperto	*500,00 euro*
Indennizzo = Ammontare del danno - Scoperto	*9.000,00 euro*

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno	*3.000,00 euro*
Scoperto 10%	*300,00 euro*
Importo di minimo scoperto	*500,00 euro*
Indennizzo = Ammontare del danno – Importo di minimo scoperto	*2.500,00 euro*

Avvertenze:

- Il contratto di Polizza non è attivo **a)** durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; **b)** nelle aree aeroportuali; **c)** per i danni causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
- In caso di divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento, si precisa che rimane impregiudicata la facoltà dell'Assicurato, che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, di delegare l'Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore (sia se convenzionato, sia se non convenzionato) nei limiti del valore del danno del veicolo riparato per il quale l'Assicurato ha diritto a essere risarcito ai sensi del presente contratto come stabilito dall'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 15)
  L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione (pag.15)

3.1 Estensioni della copertura

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria come specificato negli artt. 1.7 e 1.8 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 18) a cui si rinvia.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Ai sensi dell'art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell'eventuale sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell'art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17) cui si rinvia.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze:

- **le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma e le relative conseguenze sulla perdita del diritto all'indennizzo o cessazione dell'assicurazione si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti il proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata cui si dichiara di aderire, come specificato nell'art.5 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia. •Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.**

Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898), come specificato negli artt.5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 12) a cui si rinvia.

Esempio: *in caso di cambio di residenza il Contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia*

il mutamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Al premio corrisponde il pagamento del primo pacchetto (Pack) contenente 60 giorni di copertura. Al Contraente è data facoltà, esauriti i primi 60 giorni di copertura, di acquistare fino ad un massimo di 10 ulteriori Pack a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo per ognuno.

Il pagamento del Premio può essere effettuato presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, tramite carta di credito, Apple Pay o bonifico bancario oppure usufruendo dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank.
Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, qualora presente.

Avvertenza: La sostituzione del veicolo nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, e quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato, consente alla Compagnia di restituire la parte di Premio della sola garanzia R.C. dei Motocicli e Ciclomotori,non usufruita. Il rimborso è pari alla parte di Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. **La sostituzione prevede il pagamento di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione, come specificato nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione a cui si rinvia.**

7. Informativa in corso di contratto

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima dalla scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

8. Attestato di Rischio - Classe di merito

La Compagnia, alla scadenza annuale del contratto, non rilascia al Contraente l'Attestato di Rischio in quanto non si è concluso il periodo di osservazione previsto per legge, come specificato nell'art.1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio eventualmente già in possesso del Contraente è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
Per ulteriori informazioni sull'Attestato di Rischio si rinvia all'articolo 1.11 "Attestato di Rischio" della Sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda agli artt.1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagg. 18,20)

Avvertenza: La classe di merito di conversione universale CU riportata sull'Attestato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. dei Motocicli e Ciclomotori di ciascuna Compagnia.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere **entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui** (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

11. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
Qualora il l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

12. Regime fiscale

Responsabilità Civile
In al trattamento fiscale vengono applicate alla garanzia in oggetto le imposte nella misura stabilita dalla legge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.

Altri Rischi Diversi
Le garanzie riportate di seguito scontano l'Imposta secondo le rispettive aliquote indicate:

- Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile;
- Kasko Collisione: 13.5% del Premio imponibile;
- Kasko Abbigliamento: 13.5% del Premio imponibile;
- Tutela Legale: 12.5% del Premio imponibile;
- Assistenza: 10.0% del Premio imponibile;
- Infortuni del conducente: 2.5% del Premio imponibile.

Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. Procedura per il risarcimento del danno

Premesso che i Ciclomotori coinvolti nel sinistro devono essere tutti targati secondo il nuovo regime di targatura, entrato in vigore il 14 luglio 2006, nel caso il Contraente/ Assicurato sia coinvolto in un sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006.
In questo caso, il Contraente/ Assicurato, qualora

intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia, tramite email a documenti@zurich-connect.it,tramite fax al numero 02.83.430.111 o tramite la compilazione dell'apposito form di denuncia del sinistro situato nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it, le seguenti informazioni, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato con la Compagnia, sia ad un riparatore non convenzionato.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Contraente/ Assicuratodanneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, entro il termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche, previste dagli artt. E seguenti delCodice delle Assicurazione Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo per visionare le cose danneggiate, il perito dovrà concordare con il Contraente/Assicurato data, ora e luogo del sopralluogo e lo stessosarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della denuncia di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Contraente/Assicurato.

Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti coinvolte nel sinistro.

La Compagnia provvederà alla liquidazione del sinistro entro 15 giorni a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

Avvertenza: il Contraente/Assicurato deve denunciare il sinistro, tramite l'apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it, oppure **telefonicamente** chiamando il numero **02.83.430.000**. **Solo in quest'ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà, come prescritto dall'art.1913 del Codice Civile e dall'art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto conoscenza, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.**

Per informazioni sul centro di liquidazione sinistri di competenza, si può consultare la sezione 'Gestione Sinistri' sul sito internet della Compagnia www.zurich-connect.it. Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art.148 del Codice delle assicurazioni private, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alla Compagnia di assicurazione del veicolo del responsabile del sinistro.

Avvertenza: In caso di denuncia di sinistro riguardante le coperture Auto Rischi delle R.C., il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell'art.15 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.

Avvertenza: La Compagnia, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della collaborazione di DAS S.p.A, come specificato negli artt.5.6, 5.7, 5.8 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza Stradale, si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A. come specificato nell'art. 6.2 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28) a cui si rinvia.

14. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di sinistro con veicoli esteri l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione a cui si rinvia.

15. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

16. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Per evitare eventuali maggiorazioni del premio derivanti da responsabilità nel sinistro occorso, il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della polizza.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal Contraente, in maniera autonoma, a CONSAP Spa – Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 – 00198 Roma; Fax:06.85.79.65.45/46/47; sito internet: www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it. La Compagnia ha in ogni caso facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato. A fronte del rimborso dell'importo liquidato per il sinistro, il contratto verrà riclassificato e l'attestato di rischio non riporterà l'annotazione del sinistro.

17. Arbitrato

Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente, nel caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del danno e sulla quantificazione dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, come specificato nell'art. 9.12 della Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31).

Avvertenza: Rimane comunque facoltà dell'Assicurato rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

18. Accesso agli atti dell'Impresa

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell'Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. **Tale richiesta può essere inoltrata se il danneggiato ha già ricevuto un'offerta di risarcimento o se la Compagnia abbia comunicato la propria intenzione di non formulare offerta precisandone i motivi. Il richiedente può inoltrare la richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia.** La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia; in caso contrario può rivolgere le proprie doglianze direttamente ad IVASS.

19. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), secondo le disposizioni che seguono.

- **Alla Compagnia**
  Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.
  I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
  La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante. I reclami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a:

  Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
  Servizio Clienti / Reclami
  Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano
  Telefono n. 02/59663040
  (lun-ven 8.30-19.30)
  Fax n. 02.83.430.111
  E-mail: reclami@zurich.it

  È altresì possibile inoltrare il Reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito www.zurich-connect.it

- **All'IVASS**
  Vanno indirizzati i reclami:
  - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
  - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

  Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

  Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.
  I reclami devono essere inviati per iscritto a:

  I.V.A.S.S.
  Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
  Servizio Tutela del Consumatore
  Via del Quirinale 21, 00187 Roma
  Fax numero: 06/42.133.206

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso , si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati;
- la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

20. Altre informazioni precontrattuali

Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di

comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione.

Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito www.zurich-connect.it, nella sezione 'Documenti'.

Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 07/2018.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Zurich Insurance Company Ltd

Angela Maria Cossellu

Rappresentante Generale per l'Italia

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - Installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Arbitrato - È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza/ Fase stragiudiziale - È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Atto di danneggiamento volontario - Gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Attestato di Rischio: Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Aventi diritto - Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Attestato di Rischio - Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Banca Dati degli Attestati di Rischio: Banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bonus/malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe. In assenza o in presenza di sinistri avvenuti nei "periodi di osservazione" o di sinistri pagati tardivamente si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.

Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'Impresa.

Classe di merito di Conversione Universale (classe di CU) - È la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti con Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018. La classe CU è sempre indicata nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito di Compagnia ai fini di confrontabilità delle offerte assicurative.

Codice delle Assicurazioni - Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione - È un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Data di attivazione - È la data, scelta dal Contraente, a partire dalla quale il MotoP@ass risulta attivo e quindi le garanzie assicurative acquistate effettivamente operanti. La Data di attivazione può essere un giorno qualsiasi tra il giorno successivo alla data di richiesta di attivazione e la data di richiesta di attivazione + 7 giorni.

Data di richiesta di attivazione - È la data nella quale il Contraente fa richiesta di attivazione.del MotoP@ss. La richiesta di attivazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima rispetto alla data di attivazione prescelta.

Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Degrado d'uso - È il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto - È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

Delitto colposo - Se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

Delitto doloso - Se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Delitto preterintenzionale - Se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. dei motocicli e ciclomotoriper lo stesso veicolo.

Fatto illecito - Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - Il Sinistro, subito dal Veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a negligenza, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Insorgenza (del Sinistro) - Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:

nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;

nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

In viaggio - Qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.

Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MotoP@ss – È il numero dei singoli giorni in cui tutte le garanzie acquistate sono attive ed operanti. Ogni MotoP@ss corrisponde a 3 giorni consecutivi. I MotoP@ss non sono acquistabili singolarmente ma solo in pacchetti (Pack).

Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).

Optionals e accessori non di serie - Le installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie. Sono compresi i sistemi di navigazione satellitare.

Pack - Pacchetti contenenti i MotoP@ss. Al primo Pack, corrispondono 20 MotoP@ss. I Pack successivi eventualmente acquistati comprendono 7 MotoP@ss ognuno.

Periodo di osservazione per i

Sinistri con responsabilità principale:

- **Prima annualità:** inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- **Annualità successive:** inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale

Sinistri con responsabilità paritaria: il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell'Attestato di Rischio.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Pra - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Premio annuo - La somma calcolata dalla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge, corrispondente ai 360/360 che sarebbero dovuti dal Contraente.

Prestazione - L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.

Procedimento penale - Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un'Informazione di garanzia.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato - Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Sanzione amministrativa - Misura punitiva che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni,

che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/ Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistri tardivi - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 si intendono i sinistri pagati (anche parzialmente) :

- dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto);
- oppure dopo la scadenza del contratto, , laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia

Sono inoltre considerati Sinistri tardivi i sinistri relativi a polizze temporanee o a polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'attestato di rischio in quanto, per le suddette polizze, non risulta concluso il periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Spese di giustizia - Sono le spese del processo che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza - Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Struttura Organizzativa - È la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.

Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del sinistro, con il limite della somma assicurata.

Valore assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore Commerciale al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Valore della lite - Il valore del contendere

Veicolo - motociclo di oltre 50 cc regolarmente assicurato con polizza RCA.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Il testo del Glossario è aggiornato al 07/2018.

Informativa Privacy Art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Identita' e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").
Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2. Finalita' del trattamento

a) Finalità contrattuali e di legge
I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

(i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste,** ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);

(ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.
Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi).
Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati : i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing,** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell' intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam
Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) *(trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge)*, la base giuridica degli stessi sono:
  (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
  (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);

(iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) ed e) *(trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi)* la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) *(soft spam)* la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam) , i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

(i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;
(ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
(vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato.
Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8. I suoi diritti

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@zurich-connect.it; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Condizioni di Assicurazione

Avvertenza: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in **grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto

1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. **La Compagnia provvederà a verificare, prima dell'emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestato di Rischio presente sulla Banca Dati, e dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa (ai sensi dell'art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.**

1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo o l'invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preventivazione. Il Contraente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l'integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcun responso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia effetto.

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. Il prodotto Moto WeekEnd prevede la possibilità per il Contraente di acquistare un pacchetto (Pack) contenente 60 giorni di copertura da utilizzare in blocchi di 3 giorni consecutivi(ogni blocco è denominato MotoP@ss) nel corso dell'annualità di polizza.

Le garanzie Responsabilità Civile, Kasko Collisione (laddove acquistata), Kasko Abbigliamento (laddove acquistata), Infortuni del conducente (laddove acquistata) previste in polizza saranno quindi operanti solo nei giorni in cui sia attivo un MotoP@ss. La polizza, nei periodi in cui non sia attivo un MotoP@ss risulterà quindi sospesa e le relative garanzie associate non attive.

Fanno eccezione le garanzie Furto/Incendio, Tutela Legale e Assistenza che sono invece sempre attive ed operanti nel corso dell'annualità di polizza.

Alla data di decorrenza della polizza sarà subito attivo un MotoP@ss gratuito di 3 giorni. I MotoP@ss successivi sono attivabili secondo le necessità del contraente.

Le modalità di attivazione dei MotoP@ss sono le seguenti:
- online sul sito Zurich Connect (da mobile o da pc) attraverso l'Area Riservata
- Al telefono, chiamando il numero 02.83.430.430

Il Contraente deve richiedere l'attivazione dei MotoP@ss presenti nel Pack acquistato almeno 24 ore prima rispetto alla data di attivazione prescelta. **La data di attivazione scelta dal Contraente dovrà essere fissata entro e non oltre 7 giorni dalla data della richiesta di attivazione.**
La copertura risulterà attiva a partire dalle ore 24 del giorno precedente a quello di attivazione. Sarà possibile attivare più MotoP@ss consecutivi.

Esempio: il contraente richiede l'attivazione in data 20 giugno, per il periodo 24 giugno-26 giugno. La polizza sarà quindi attiva dalle ore 24 del 23 giugno fino alle ore 24 del 26 giugno.
In caso di richiesta di attivazione datata 20 giugno, la data di attivazione potrà essere fissata non oltre il 27 giugno.
Avvertenza: una volta attivato il MotoP@ss non è possibile annullarlo.

Entro la scadenza del MotoP@ss attivato, al Contraente è data facoltà di prolungare la copertura assicurativa attivando ulteriori MotoP@ss, purché ne disponga nel Pack già acquistato, con le seguenti modalità:
- online sul sito Zurich Connect (da mobile o da pc) attraverso l' Area Riservata
- Al telefono, chiamando il numero 02.83.430.430

Viceversa, la copertura si sospende automaticamente allo scadere delle ore 24 del terzo giorno.

Avvertenza: il Contraente riceverà un avviso, via SMS e via email, il secondo giorno di copertura, come reminder di scadenza.

Terminati i MotoP@ss del Pack acquistato, il Contraente potrà:
- acquistare, ad un prezzo prestabilito, un Pack supplementare contenente 7 MotoP@ss aggiuntivi. Il numero massimo di Pack supplementari acquistabili è pari a 10.
- richiedere lo storno della Polizza qualora, una volta terminati tutti i MotoP@ss a disposizione, l'annualità non si sia ancora conclusa. In questo caso, **la Compagnia si impegna a rimborsare al Contraente la quota di premio non goduto, al netto delle tasse, relativamente alle sole garanzie Furto e Incendio,Tutela Legale e Assistenza Stradale, qualora acquistate.**

Le garanzie Responsabilità Civile, Infortuni del conducente, Kasko Collisione e Kasko Abbigliamento prestate sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza del MotoP@ss attivato**. Alla scadenza del MotoP@ss, queste garanzie non saranno più attive.**

La sospensione della polizza non cambia la data di scadenza della polizza.

Le garanzie Furto e Incendio,Tutela Legale e Assistenza Stradale, laddove acquistate, sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza della Polizza.

La Compagnia mantiene comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RC dei Motocicli e Ciclomotorifino all'effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra impresa assicuratrice. **Durante questo periodo non sarà possibile attivare nuovi MotoP@ss**.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza.
Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha pagato

il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l'assicurazione avrà effetto:

1. per i **pagamenti a mezzo bonifico bancario**:
   - **dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;**
   - **dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia antecedente alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico;**
2. per i **pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 'Premi' della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento**;
3. per i **pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tramite carta di credito, Apple Pay o quelli che usufruiscono dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.**

Art. 3 - Sostituzione di polizza

Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa della polizza sostituita.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto:

1. il pagamento di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
2. il rimborso della parte di premio non goduto della sola garanzia R.C. dei Motocicli e Ciclomotori(al netto di imposte e oneri parafiscali).

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, oppure può essere scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di Premio non usufruita in ragione di (a) 1/60 del premio annuo per numero di giorni di garanzia residua (calcolati dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per le garanzie ad attivazione ((Responsabilità Civile, Kasko Collisione (laddove acquistata), Kasko Abbigliamento (laddove acquistata), Infortuni del conducente (laddove acquistata); (b) 1/360 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua (calcolati dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per le garanzie sempre operanti (Furto e Incendio,Tutela Legale e Assistenza Stradale, laddove acquistate) al netto di imposte e oneri parafiscali. Il MotoP@ss attivato si considera interamente goduto, anche se la data indicata sul modulo di richiesta recesso è inferiore alla scadenza del MotoP@ss stesso.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del Veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarato di aderire.
Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898). **Nei casi in cui sia applicabile l'articolo 144, 2°comma, del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario

Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.
In mancanza di comunicazione, si applicherà il disposto del precedente art. 5.

Art. 7 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante

- **durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- **nel caso di urto del Veicolo con animali selvatici.**

Art. 8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera, nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Motocicli e Ciclomotori, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 3) "Tutela Giudiziaria" l'Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli Stati d'Europa. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata di Premio successiva all'emissione del contratto. **Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.**
Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza contrattuale, la **Compagnia può proporre** al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di polizza e di premio. Le condizioni di premio terranno conto della tariffa in vigore il giorno della proposta di rinnovo stessa, nonché delle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di aderire al nuovo contratto.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del Veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.

Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto - conto vendita

Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la risoluzione anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di storno della polizza" deve essere richiesto al call center al n° 02.83.430.430 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o può essere scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

A. In caso di **trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia**, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):

1. nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde eventualmente in suo possesso** e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione . Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l'Attestato di Rischio.
2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:
   - qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, **in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio**, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde** eventualmente in suo possesso.
   - qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione, e la carta verde** eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell'atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/60 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua al netto di imposte e oneri parafiscali. . In caso di risoluzione anticipata successiva all'acquisto di eventuali Pack supplementari, per il calcolo della parte di premio non usufruita ai 60 i giorni vengono sommati i giorni di copertura aggiuntiva derivanti dall'acquisto dei MotoP@ss supplementari.

Ad esempio, nel caso di acquisto di 1 Pack supplementare da 7 MotoP@ss (per un totale di 21 giorni di copertura aggiuntivi), la parte di Premio non usufruita sarà calcolata in ragione di 1/81 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua. **Il rimborso viene effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.** Il MotoP@ss attivato si considera interamente goduto, anche se la data indicata sul modulo di recesso è inferiore alla scadenza del MotoP@ss stesso.Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del Veicolo assicurato, la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) per 60 mesi, a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA, la classe di merito eventualmente maturata.

B. In caso di **demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo**, il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde** eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/60 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua calcolati dalla data indicata sul modulo di richiesta di storno e al netto di imposte e oneri parafiscali. In caso di risoluzione anticipata successiva all'acquisto di eventuali Pack supplementari, il riferimento per il calcolo della parte di premio non usufruita viene calcolato sommando ai 60 giorni i giorni di copertura aggiuntiva derivanti dall'acquisto dei MotoP@ss supplementari. Ad esempio, nel caso di acquisto di 1 Pack supplementare da 7 MotoP@ss (per un totale di 21 giorni di copertura aggiuntivi), la parte di Premio non usufruita sarà calcolata in ragione di 1/81 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua. Il rimborso viene effettuato alla **ricezione della documentazione** indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del Rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o esportato) per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA la classe di merito eventualmente maturata.

C. In caso di veicolo consegnato in **conto vendita**

1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, **chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà**, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, **si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.** Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, **dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla classe di Compagnia maturata all'atto della consegna in conto vendita.**
2. qualora il Contraente **chieda la risoluzione anticipata della Polizza** con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde** eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la "Richiesta di storno della polizza" compilata in tutte le sue parti e firmata, **unitamente ad una copia di messa in conto vendita**. La Compagnia restituirà la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/60 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua calcolati dalla data indicata sul

modulo di richiesta recesso e al netto di imposte e oneri parafiscali. . In caso di risoluzione anticipata successiva all'acquisto di eventuali Pack supplementari, il riferimento per il calcolo della parte di premio non usufruita viene calcolato sommando ai 60 giorni, i giorni di copertura aggiuntiva derivanti dall'acquisto dei MotoP@ss supplementari.

Ad esempio, nel caso di acquisto di 1 Pack supplementare da 7 MotoP@ss (per un totale di 21 giorni di copertura aggiuntivi), la parte di Premio non usufruita sarà calcolata in ragione di 1/81 del premio annuo per il numero di giorni di garanzia residua. **Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio. La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata del certificato di assicurazione e della carta verde eventualmente in suo possesso.**

Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione

Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (certificato di assicurazione e carta verde eventualmente in suo possesso), è tenuto all'integrale rimborso degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale Risarcimento o Indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del Veicolo precedentemente Assicurato.

Art. 13 - Furto totale del Veicolo

In caso di Furto totale del Veicolo assicurato, il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'Autorità stessa. La Compagnia corrisponderà al Contraente/Assicurato, il rateo di Premio della garanzia R.C.dei Motocicli e Ciclomotori e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della copertura.

Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione

Il contratto prevede la possibilità di sospendere e di riattivare le garanzie Responsabilità Civile, Kasko Collisione (laddove acquistata), Kasko Abbigliamento (laddove acquistata), Infortuni del conducente (laddove acquistata) presenti in polizza attraverso i MotoP@ss.
Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia Responsabilità Civile (quindi ogni qualvolta non vi sia un MotoP@ss attivo) e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (quindi ogni qualvolta venga attivato un MotoP@ss) pertanto, poiché il contratto non prevede la possibilità di attivare la polizza per più di di 273 giorni nel corso dell'annualità, il periodo di osservazione non può concludersi non può quindi essere generato l'attestato di rischio.

Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare l'evento tramite l'apposito form di denuncia situato nella Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure telefonicamente chiamando il numero 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest'ultimo caso il Contraente o l'Assicurato dovranno **dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne abbiano avuto conoscenza, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni.**
. In caso di Sinistro RC dei motocicli e ciclomotori, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, la denuncia deve essere redatta compilando il modulo "Constatazione amichevole d'incidente Denuncia di sinistro" approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure fax al numero 02.83.430.111 oppure email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazione, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli articoli 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo per visionare le cose danneggiate, il perito dovrà concordare con il Contraente/Assicurato data, ora e luogo del sopralluogo e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Contraente/Assicurato.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni nel caso di presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti coinvolte nel sinistro.

Nei casi di Furto o Rapina, deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il

Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere effettuata anche all'Autorità italiana. **A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese sostenute per il risarcimento del terzo danneggiato.**

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Foro competente, lingua prescelta per le comunicazioni e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 18 - Modalità di rimborso e Arrotondamenti

Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
Se per effetto di una modifica contrattuale il contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell'altra parte e la Compagnia e il contraente rinunceranno a richiedere all'altra parte il suddetto importo.

Art. 19 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, **le parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.**

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

il Contraente/Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 20

il Contraente/Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con la Compagnia e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto di delegarela Compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 del Codice civile - previo accordo con il perito o con la Compagnia sulla quantificazione del risarcimento del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Art. 20 - Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della Compagnia nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati Zurich;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Le seguenti condizioni sono valide unicamente per le seguenti sezioni Furto e Incendio (Sezione 2), Kasko Collisione (Sezione 3), Kasko Abbigliamento (Sezione 4), Infortuni del conducente (Sezione 7)

Art. 21 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività**
b) **determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni**
c) **derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché dalla guida fuoristrada**
d) **avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario**
e) **conseguenti ad appropriazione indebita.**

Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne immediata comunicazione alla Compagnia entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio.**

Art. 23 - Degrado d'uso

Si definisce degrado d'uso il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

Art. 24 - Valore a nuovo

La liquidazione del danno totale o parziale viene effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, ove il Sinistro si sia verificato entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l'acquisto di quello andato sottratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello indicato come valore di listino alla data del sinistro.

Art. 25 - Forma di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata A Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **perdita totale del veicolo**, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile "Quattroruote Professional - Motocicli e Ciclomotori", che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto, **in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia**. A richiesta dell'Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo. In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. **Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d'uso (art. 23), quando applicabile. L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro. la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta**. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 27 - Risarcimento dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta spetta al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria su richiesta della parte più diligente.

Art. 28 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario. In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:

- Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
- Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso
- Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il veicolo)
- Originale del certificato cronologico
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all'estero)
- Copia della fattura di acquisto
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
- Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
- Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
- Codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche il seguente documento:
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Contraente/Assicurato, alla casa costruttrice. La Compagnia è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. **L'autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l'indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco**. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all'officina il costo della riparazione.

Art. 29 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo minimo indicato in Polizza (ove previsto).

Art. 30 - Diritto di surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all'art. 1916 del C.C., nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Sezione 1

Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. **Non sono assicurati i Rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.**

Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile motocicli e ciclomotori

Ai sensi dell'art.129 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l'Assicurazione non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del Veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. **Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatore nel caso di Veicolo concesso in leasing;**
2. **con riferimento al conducente o ai soggeti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;**
3. **nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Art. 1.3 - Esclusioni e rivalse

La garanzia di responsabilità civile motocicli e ciclomotori non è operante:

- **se non è attivo un MotoP@ss**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore**
  - **nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo**
  - **nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente**
  - **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)**
  - **in caso di dolo del conducente**
  - **se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare Risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del responsabile del danno nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza e del certificato

In tutti i casi in cui si debba procedere a sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia provvederà ad inviarlo al Contraente contestualmente al pagamento dell'eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato e la Carta Verde della Polizza sostituita eventualmente in suo possesso. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.

Art. 1.5 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze riguardanti il Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)

La Compagnia assicura i Rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria qui di seguito elencati. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **fino alla concorrenza dei Massimali di seguito indicati**, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.

1.6.1 - Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. **Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.**

1.6.2 - Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia copre i danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati del Contraente/Assicurato

o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile, durante la circolazione del veicolo identificato in Polizza, purché avvenuta all'insaputa dello stesso. **Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.**

1.6.3 - Ricorso terzi

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del Veicolo, Esplosione o Scoppio in aree private. **La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro** dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni. La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale suindicato. Sono comunque esclusi: a) i danni da inquinamento e contaminazione; b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/ Contraente; c) i danni coperti dalla Assicurazione obbligatoria.**

Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per "Veicoli a motore"

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:

1.7.1. Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici**, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

1.7.2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 1.3 delle Condizioni specifiche relative alla Sezione "1"

a) La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 1.3 della Sezione "1", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario, (quando lo stesso non è conducente),del Veicolo indicato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:
   - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
   - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.3 della Sezione "1".

b) La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia il tipo di Veicolo indicato in Polizza - al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) **limiterà la rivalsa ad un importo pari alla somma liquidata per il Sinistro, con il massimo di 2.500,00 Euro.**

1.7.3. Neo patentati - Patente non rinnovata

La Compagnia rinuncia - nel caso di Incidente stradale - all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del Veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.

Art. 1.8 - Determinazione della classe di conversione universale "CU"

- In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.
- Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio
- Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla **Tabella A**, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015 e s.m.i., per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente **Tabella A**.

Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all'attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).) **Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati,** anche a titolo parziale, **con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio** (compresa l'annualità in corso).

Tabella A
(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Classe di CU	0 Sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia

La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, si ottiene in funzione della classe di conversione universale (CU) sulla base della **Tabella B** "Classe di assegnazione per motocicli e ciclomotori ad uso privato e ad uso promiscuo" .

Tabella B

CLASSE DI MERITO INTERNA DI ASSEGNAZIONE PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI AD USO PRIVATO E AD USO PROMISCUO			
Classe di Conversione Universale "CU"	Classe di merito di Compagnia	Classe di Conversione Universale "CU"	Classe di merito di Compagnia
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

Art. 1.10 - Bonus/malus

La presente Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione o di Sinistri pagati tardivamente e che si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di Premio crescenti, come da Tabella A ". All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C.

Tabella C

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "cu" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto	14	- Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita
Immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell'art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale "Certificazione di Stato di famiglia"
Già assicurato con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 12 mesi (ma da non più di 60 mesi).	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto.
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 60 mesi.	14	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l'Attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
rubato da non oltre 60 mesi.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l'Attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l'Attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
in relazione al quale sia intervenuta sospensione del precedente contratto senza riattivazione da non oltre 60 mesi.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio alla precedente Assicurazione.	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Assicurato all'estero	14 oppure con classe calcolata in base alla Tabella A.	- Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo.

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "cu" di assegnazione	Documentazione Necessaria
già Assicurato con un'altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di pertinenza come risultante dalla documentazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore.	- Fotocopia della raccomandata di richiesta dell'Attestato di Rischio inoltrata dalla precedente Compagnia o dal Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestato o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 Codice civile).
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/ certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di cessione del contratto).	18	- Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia).
Già assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi.	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14.	- Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea.
Già assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi.	14	- Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea.
Già assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi.	13	- Copia del contratto temporaneo - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea.

Per i veicoli precedentemente assicurati con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa", si applicano le seguenti regole:

Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza di "CU" sull'Attestato di Rischio, viene calcolata in base alla Tabella D	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da oltre 60 mesi	14	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l'Attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Già assicurato in forma tariffaria a Tariffa Fissa con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza, verrà assegnata la classe 14	- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.

Tabella D

(Criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a "bonus-malus")

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Art. 1.11 - Attestazione dello Stato del Rischio

La Compagnia non rilascerà l'Attestato di rischio per il prodotto Moto Weekend in quanto il periodo di osservazione stabilito per legge non è maturato dal momento che il contratto non prevede la possibilità di attivare la polizza per più di 273 giorni nel corso dell'annualità.

L'ultimo Attestato di Rischio eventualmente conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.

In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l'Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo Attestato di Rischio, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Compagnia classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio per effetto del sinistro, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:
- Per sinistri liquidati in ambito di risarcimento ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla propria Compagnia
- Per sinistri liquidati in ambito di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it)

Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo Attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al paragrafo precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992.

a) per i casi di **veicoli già assicurati all'estero,** il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il **passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi,** a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate,** o unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in **conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto,** ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di **furto con successivo ritrovamento,** al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: **vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all'estero, consegna in conto vendita,** al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un **veicolo in leasing operativo o finanziario,** o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU

è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.

g) nel caso di **veicolo intestato a soggetto portatore di handicap,** la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

h) qualora la **proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa,** la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

i) nel caso di **trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto** di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

j) qualora il **precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa** e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

k) nel caso di **trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa,** gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

l) qualora una **società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo,** la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

m) nel caso di **mutamento della classificazione del veicolo assicurato,** di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Art. 1.12 - Formule di guida della garanzia R.C. dei Motocicli e Ciclomotori.

a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.

b) Guida ESCLUSIVA - Il veicolo identificato in Polizza **può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia anche Proprietario e Conducente abituale del veicolo**. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di Franchigia**.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa, nei seguenti casi:

- in caso di Sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo
- in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.

Le Formule di guida non possono essere modificate in corso d'anno.

Art. 1.13 - Classe di merito in caso di Furto totale del Veicolo

In caso di Furto del Veicolo assicurato, il Contraente può beneficiare della Classe di merito utilizzata per la sottoscrizione del prodotto Moto Weekend, per assicurare altro Veicolo di sua nuova proprietà, **a condizione che l'emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Compagnia tutta la documentazione specificata nell'art. 28 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16).**

Qualora il Veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell'ultimo periodo per il quale è stato pagato il premio, a partire dalle h 24 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.

Art. 1.14 - Riclassificazioni

Mancato invio o invio difforme di documenti

Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (ad esempio, nel caso di documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà, viene successivamente richiesta copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l'avvenuto passaggio); o se la documentazione inviata dovesse riportare dati diversi da quelli comunicati e confermati al Contraente, **la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza.**

Il Contraente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a sinistri causati dal Veicolo assicurato.

Art. 1.15 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nella interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.

Sezione 2

Furto e Incendio

(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e **solo gli Accessori di serie**, **il cui valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", e stabilmente fissati sul veicolo,** contro i Rischi derivanti da:

- **Furto** (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso
- **Incendio**, Esplosione e Scoppio e azione del fulmine. **Non sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) anche se stabilmente fissati sul veicolo.**

La sola garanzia "Furto" prevede i seguenti livelli di scoperti e minimi di scoperto applicati:

- **per i ciclomotori Scoperto del 25% e Minimo di Scoperto pari a 100,00 Euro;**
- **per i motocicli Scoperto del 10% e Minimo di Scoperto pari a 200,00 Euro oppure scoperto del 20% e minimo di scoperto pari a 400,00 Euro.**

La garanzia è attiva per tutta l'annualità di polizza a prescindere dal fatto che si a attivo o meno un MotoP@ss

Art 2.2 - Recuperi successivi al furto totale

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, **deve darne immediato avviso alla Compagnia.**
Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 26;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:

a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 26).

Art. 2.3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni indicate nelle "Condizioni di Assicurazione" l'assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivanti da:

- **semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **Furto di ciclomotori, motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio**
- **Furto degli apparecchi autoradio/CD/video istallati su ciclomotori, motocicli**
- **Furto totale o parziale del veicolo agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione.**

Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)

2.4.1. - Incendio da tumulti popolari

L'Assicurazione vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.

2.4.2. - Circolazione abusiva

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2.4.3. - Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al Veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei "Valori assicurati" per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Sezione 3

Kasko Collisione

(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 2.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Per ogni Sinistro la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% ed un Minimo di Scoperto pari a 200,00 Euro.**
Questa garanzia è calcolata in percentuale rispetto al Premio R.C. dei Motocicli e Ciclomotori, pertanto soggetta a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano.
Limitatamente ai Sinistri rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato,

l'indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto risarcito nell'ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza. Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall'Assicurato fino all'ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

La garanzia è attiva solo quando è attiva la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e quindi in corrispondenza dell'attivazione di un MotoP@ss.

Art. 3.2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante:

- **se non è attivo un MotoP@ss**
- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto regolato dall'art. 1.7 "Condizioni Aggiuntive"(Sezione 1 - pag. 14)**
- **per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285**
- **per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto, come regolato dall'Art. 1.12 – Forme di guida della garanzia R.C.** dei Motocicli e Ciclomotori, **(Sezione 1 - pag. 18)**
- **per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.**
- **per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico**
- **per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada"**
- **per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione"**
- **per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'oggetto dell'Assicurazione**
- **avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.**

Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo assicurato, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.4 - Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Sezione 4
Kasko Abbigliamento
(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, si obbliga ad indennizzare con un importo forfetario fino a 500,00 Euro, erogabile una sola volta nell'anno assicurativo, i danni subiti all'abbigliamento e al casco del conducente del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.
La garanzia è attiva solo quando è attiva la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e quindi in corrispondenza dell'attivazione di un MotoP@ss.

Art. 4.2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante:

- **se non è attivo un MotoP@ss**
- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto regolato dall'art. 1.7 "Condizioni Aggiuntive" (Sezione 1 - pag. 14);**
- **se il conducente è già stato risarcito per gli stessi danni;**
- **per i danni subiti nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto, come regolato dall'Art. 1.12 – Forme di guida della garanzia R.C.** dei Motocicli e Ciclomotori, **(Sezione 1 - pag. 18);**
- **per i danni avvenuti in conseguenza della guida da parte di persone che usano il veicolo contro la volontà del proprietario;**
- **per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.**

Sezione 5

Tutela Legale

(garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,

Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.

La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, **nei limiti del massimale di 20.000,00 Euro e delle condizioni previste in Polizza, assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale** che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.
Sono coperte le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite massimo di € 20.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è attiva per tutta l'annualità di polizza a prescindere dal fatto che si a attivo o meno un MotoP@ss

Art. 5.2 - Forme di garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato qualora, **a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo**:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro**;
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, **purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato**. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà all'anticipo delle spese, **nel limite della somma di € 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio**. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, **la Compagnia richiederà al Contraente/Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale**;
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
   - quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità**;
   - ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, **la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l'importo della sanzione sia superiore a € 100,00**.

Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di **consulenza legale telefonica** nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde **800.34.55.43**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:
- in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, **nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale**;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, negli altri casi.

Art 5.3 - Persone assicurate

- nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
- nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il proprietario del veicolo
- relativamente alla garanzia assicurativa di cui all'Art. 5.2 lettera f): il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.
- In caso di vertenza tra il Contraente e altra persona assicurata, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.

Art. 5.4 - Esclusioni

La garanzia non vale:

- **per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- **per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto per le garanzie assicurative di cui all'Art. 5.2 lettere c), d) e g);**
- **se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;**
- **se il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186 bis del del D.LGS. 30/04/92 n.° 285) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l'estinzione del reato per qualsiasi causa;**
- **se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.** dei Motocicli e Ciclomotori;
- **se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.**

Art. 5.5 - Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare:

- nel caso di responsabilità Penale (garanzia immediata): il giorno in cui è stato commesso il Reato il quale si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nel caso di responsabilità 'Extracontrattuale (garanzia immediata): il giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel caso di responsabilità Contrattuale (carenza di 90 giorni): il momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- **dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di un procedimento penale o di un ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;**
- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.**

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

Art. 5.6 - Denuncia di Sinistro e scelta del legale

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 800.04.01.01 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e **trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 5.7.** Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia. **Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile**. L'Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000,00 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d'interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Sinistro per i casi di difesa penale.

Art. 5.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli se

necessario a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 5.8 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia**.
In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato appaiano fondate e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale,** D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 5.6.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall'Assicurato, devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato appaiano fondate; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;**
- **l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;**
- **in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura;**
- **D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

Art. 5.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 5.10 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Sezione 6
Assistenza Stradale
(garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA, si avvale di:
"Mapfre Asistencia, Compañia Internacional de Seguros Y Reaseguros, S.A."

Sede in Italia: Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

Numero Verde 800.186.064
oppure +39 (015) 2559791
in seguito detta "**Mapfre Asistencia S.A.**"

La Compagnia ha la facoltà, in qualsiasi momento e previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.

Condizioni Generali Assistenza

Art 6.1 - Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Mapfre Asistencia S.A., in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle successive Sezioni. In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

La garanzia è attiva per tutta l'annualità di polizza a prescindere dal fatto che sia attivo o meno un MotoP@ss

Art 6.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-186.064 oppure il numero della sede operativa di Verrone (BI) 015-2559791. In alternativa può inviare un fax al numero: 015-2559604. In ogni caso dovrà comunicare con precisione i seguenti dati:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del Veicolo
3. Il Nome e Cognome
4. L'indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso, se richiesto, sarà necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà **sempre** essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente **o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

Art 6.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

a) **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;**

b) **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro l'annualità di Polizza;**

c) **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;**

d) **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;**

e) **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;**

f) **Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;**

g) **Il diritto alle forme di assistenza fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;**

h) **L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso;**

i) **Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;**

j) **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;**

k) **Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.**

l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.

Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di assistenza ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art 6.4 - Garanzie specifiche

In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:

A. Forma "Standard" (valida per ciclomotori)
B. Forma "Classic" (valida per motocicli)
C. Forma "Top" (valida per motocicli)

A.Forma "standard"

A.1 Depannage

(Prestazione erogata in Italia e all'estero, compatibilmente alle disponibilità locali)

Quando, in seguito a Guasto, il Veicolo non risulti in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura

Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.** Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale". **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

A.2 Soccorso stradale

In seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata) del Veicolo, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.** In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

A.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di Guasto o Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. In caso di Incidente avvenuto all'estero o in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

A.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà **rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. **La garanzia** è **operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilomentri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).**

A.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 6.000,00** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B. Forma "Classic"

(Tutto ciò che è compreso nella forma "Standard" e inoltre tutte le garanzie previste dal punto B.1 al B.4)

B.1 Estensione Depannage

La prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante
- foratura/scoppio/squarcio di pneumatico
- perdita/rottura/furto/ mancato funzionamento delle chiavi di accensione, dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo
- necessità montaggio catene da neve

B.2 Estensione Soccorso stradale

La Prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante
- foratura/scoppio/squarcio di pneumatico
- perdita/rottura/furto/ mancato funzionamento delle chiavi di accensione, dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo
- errato rifornimento

B.2.1 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della Prestazione di cui all'articolo "Soccorso Stradale" e in conseguenza a Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottura/mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, il Veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di Euro 50,00 per Sinistro.

B.3 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un

albergo, tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un **massimo di Euro 600,00** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad **oltre 25 chilometri** dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

B.4 Auto in sostituzione

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), errato rifornimento, , il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che **richieda oltre 8 ore di manodopera certificate,** , facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, **un'auto di categoria C non superiore a 1.200 cc., con percorrenza illimitata, per il tempo di riparazione certificato e comunque per un massimo di 3 giorni.**

In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall'Assicurato, l'auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell'inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell'auto in sostituzione per come disciplinato in precedenza.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Prestazione non è operante nel caso di:

- **immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C. Forma "Top"

(Tutto ciò che è compreso nella forma "Standard" e nella forma "Classic" **con l'esclusione della garanzia prevista al punto B4 "Auto in sostituzione"**, che risulta integralmente sostituita dalla garanzia indicata al punto C18)

C.1 Autodemolizione

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103 e successive modifiche e integrazioni), debba procedere alla demolizione del Veicolo e alla sua cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:

a) il recupero del Veicolo, previo appuntamento con l'Assicurato;
b) il trasporto del Veicolo al Centro di Demolizione autorizzato;
c) il rilascio all'Assicurato o a terzi incaricati dallo stesso, all'atto del ritiro, delle idonee dichiarazioni a norma di legge;
d) l'invio all'Assicurato da parte del Centro di Demolizione, a mezzo raccomandata A.R., dei certificati di avvenute demolizione e cancellazione al P.R.A..

Qualora il Veicolo sia stato assoggettato ad asportazioni di parti e/o danneggiamenti tali da richiedere l'intervento di mezzi eccezionali per il suo recupero, l'Assicurato, all'atto della richiesta della Prestazione, dovrà darne immediata segnalazione alla Struttura Organizzativa. La relativa maggiorazione di costo per l'intervento del mezzo eccezionale resta a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Nel caso in cui lo stato del Veicolo non sia segnalato tempestivamente e all'atto del suo recupero si rilevi la necessità dell'utilizzo di un mezzo eccezionale, il costo della seconda uscita rimane a totale carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, contestualmente alla consegna del Veicolo , la seguente documentazione:

a) **ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del Veicolo relativi sia ai giorni antecedenti la richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa che ai successivi 15 giorni;**
b) **libretto di circolazione in originale;**
c) **foglio complementare o certificato di proprietà digitale;**
d) **targhe Veicolo;**
e) **codice fiscale (fotocopia);**
f) **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
g) **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).**

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, di cui ai punti b), c) e/o d), l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo comporta la decadenza del diritto alla Prestazione.

C.2 Invio di un'autoambulanza

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di Infortunio da Incidente stradale, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 chilometri di percorso complessivo (andata/ritorno).**

C.3 Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente,
o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.4 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina ,tentata**, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36**

ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C.5 Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio

Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).**

C.6 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).**

C.7 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, **di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro**. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C.8 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. **La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.**
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

C.9 Rientro sanitario

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni sanitarie dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C.10 Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente paragrafo C.9, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro. **La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La**

garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C.11 Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, **in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi assicurati**, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia**. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare**. L'Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).

C.12 Rientro salma

Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati**. **Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma**. **La garanzia è operante quando il Sinistro si verifichi ad oltre 25 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di Residenza dell'Assicurato stesso).**

C.13 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e **ciò comporti un tempo di riparazione superiore o uguale a 40 ore di effettiva lavorazione certificate, , facendo fede i tempari della casa costruttrice**, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel Paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro Paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso. Le spese relative al trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, **per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro,** il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto. **L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'Assicurato**, **così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.** È' **escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.**

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

C.14 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato **in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo**, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.** L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

C.15 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

C.16 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse**, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro.** L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

C.17 Richiesta documenti in caso di furto totale

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico
- perdita di possesso

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa

comunicando la targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

C.18 Auto in sostituzione

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), errato rifornimento, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, **un'auto di categoria C non superiore a 1.200 cc. per il tempo di riparazione certificato e comunque per un massimo di:**

- **7 giorni, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata**
- **30 giorni, in caso di Furto totale o Rapina.**

In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall'Assicurato, l'auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell'inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell'auto in sostituzione per come disciplinato in precedenza.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle Assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Sezione 7
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 7.1 - Infortuni del conducente

La Compagnia indennizza, **entro i limiti stabiliti**, gli infortuni che il Conducente del Veicolo assicurato, con il consenso del Proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure qualora vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. **La garanzia è prestata con i seguenti massimali:**

- **Invalidità permanente: 52.000,00 Euro**
- **Caso morte: 52.000,00 Euro**

La garanzia è attiva solo quando è attiva la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e quindi in corrispondenza dell'attivazione di un MotoP@ss.

Art. 7.2 - Estensioni

La garanzia è prestata anche in caso di:

- asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori
- annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza
- infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l'azione del fulmine
- infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave
- infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.

Art. 7.3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- **gli infortuni nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto, come regolato dall'Art. 1.12 – Forme di guida della garanzia R.C. dei Motocicli e Ciclomotori, (Sezione 1 - pag. 18)**
- **gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili**
- **gli infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell'Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà**
- **gli infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche**
- **gli infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
- **gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo**

Art. 7.4 – Inoperatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante:

- **se non è attivo un MotoP@ss**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **se il trasporto non è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all'uso dichiarato in Polizza;**
- **per le persone che usano il veicolo contro la volontà del proprietario;**
- **per le persone aventi più di 80 anni di età.**

Art. 7.5 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell'infortunio.
Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile in quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Art. 7.6 - Caso di morte

Se **entro due anni dall'infortunio e per conseguenza delle lesioni subite**, l'Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte, **agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali,** previa deduzione dell'indennità per Invalidità Permanente eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio.

Art. 7.7 - Caso di invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza l'Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo - **al netto della eventuale Franchigia prevista in Polizza**, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di man cinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato,
- in assenza di un'offerta della Compagnia o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto all'Art. 7.5 - Criteri di indennizzabilità e Art. 7.9 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.

Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della

- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta **ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'Infortunio**

Inoltre deve esserne data immediata comunicazione **per iscritto** alla Compagnia, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio.

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.

Art. 7.8 - Franchigia per invalidità permanente

La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- **non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 8% della totale**
- **se l'Invalidità Permanente supera l'8%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente l'8%**
- se invece l'Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.

Art. 7.9 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia **entro cinque giorni dall'infortunio o al momento in cui l'Assicurato, gli eredi e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.** Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia. L'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell'Assicurato.
L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 7.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.

Art. 7.11 - Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e

nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 7.12 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Tipologia di invalidità	Percentuale di invalidità		
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro		100%	
Paralisi completa		100%	
Cecità completa		100%	
Perdita di un occhio con ablazione		30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio		25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti		50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti		15%	
Perdita completa del braccio	destro 70%		sinistro 60%
Perdita completa della mano	destra 60%		sinistra 50%
Perdita completa del pollice	destro 22%		sinistro 18%
Perdita completa dell'indice	destro 15%		sinistro 12%
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano	destra 8%		sinistra 6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	destri 20%		sinistri 15%
Perdita completa della funzione del polso	destro 12%		sinistro 10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio		60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%	
Perdita completa di un piede		40%	
Perdita completa di un alluce		8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede		3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede		25%	

Consigli utili in caso di Sinistro

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice civile, **le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione**.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo seguente

L'Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 del Codice civile- previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve segnalare l'evento alla Compagnia secondo una delle seguenti modalità:

- **online** accedendo all'Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it tramite l'apposito form di denuncia del sinistro;
- **oppure telefonicamente chiamando il numero** 02.83.430.000. In questo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto **alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto,** o da quando ne ha avuto conoscenza, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.

Disciplina del Risarcimento Diretto

Limitatamente all'ipotesi in cui il **Sinistro** si sia **verificato tra due veicoli**, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l'Assicurato danneggiato - proprietario del Veicolo e/o conducente del Veicolo assicurato che non si ritenga, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve **rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto**

Inviando il modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati.

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tramite fax al numero 02.83.430.111 o tramite email a documenti@zurich-connect.it.

L'Assicurato,in tale ipotesi, deve fornire alla propria Compagnia una serie di informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:

1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazione, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'Assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, entro il termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dagli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo per visionare le cose danneggiate, il perito dovrà concordare con il Contraente/Assicurato data, ora e luogo e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal

Contraente/Assicurato.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

Atti Giudiziari
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche e integrazioni ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evitare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certificazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell'atto di costituzione.

Incendio o Furto
In caso di Sinistro derivante da questi eventi occorre **presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia**. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, è necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.

Mapfre Asistencia S.A.
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A. e da questa preventivamente autorizzato.

Carta Verde
È il documento che dimostra **la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde** stessa. Su richiesta del Contraente, viene fornita gratuitamente tramite spedizione postale insieme al simplo di polizza.

Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è
indispensabile comunicare i dati seguenti, oltre al nome della Compagnia di Assicurazione estera:
- Nome, cognome, codice cliente, numero polizza
- Nazione di accadimento del sinistro
- Data di accadimento del sinistro
- Targa del veicolo responsabile del sinistro
- Stato di immatricolazione della vettura responsabile.

Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l'ufficio corrispondente all'estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all'Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
- **Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all'estero**: è necessario prendere direttamente contatto con l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Milano - Telefono +39 02 34 96 81.
- **Sinistro avvenuto all'ESTERO**:
  - **Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE**: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni-IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono +39 06 42 13 31
  - **Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE**: occorre **sempre** inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL' ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni d Assicurazione è aggiornato al 07/2018.

ZURICH connect®
Online, da 150 anni.

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2, Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu, Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it